



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 19/12/2025

OGGETTO:

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2028

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BONJOUR Luca	Sì		
GALLICCHIO Gabriele	Sì		
MONDON Valerio	Sì		
GARNIER Lilia	Sì		
GIORDAN Emily	Sì		
MEYNET Emanuel	No		
DAVIT Marie	Sì		
Totale Presenti:			6
Totale Assenti:			1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **PORCINO dott. Giovanni Andrea**.

BONJOUR LUCA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- Il Titolo VII – Revisione economico – finanziaria, e in particolare gli artt. 234 e seguenti del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;
- la deliberazione n. 45 del 21 dicembre 2022 con la quale il Consiglio Comunale ha nominato il Revisore dei Conti, ex art. 234 del citato TUEL, per il triennio 2023–2025 con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2023;
- il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, così come convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 che dispone *"A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili"*;
- l'articolo 241 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico- finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;
- il decreto interministeriale del 21/12/2018 (GU n. 3 del 04/01/2019) con il quale si è proceduto all'aggiornamento di tali dati, prendendo in considerazione la popolazione residente, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione e sono stati aggiornati i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento sulla base dei dati in possesso del Ministero dell'interno;
- il parere del 18 agosto 2025 con il quale il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha chiarito che **il compenso base dei revisori degli enti locali è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale**, considerato anche che lo stesso articolo 241, al comma 7, demanda all'ente locale la definizione del compenso, prevedendo che *"l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina"* e precisato che *"il decreto ministeriale citato preveda il limite "massimo" del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione. Tale limite massimo è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti, alla misura indicata nella tabella A (articolo 1). All'importo che ne risulta, sono applicabili le maggiorazioni previste dallo stesso articolo 1, comma 1, alla lettera a) Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, articolo 1, possiedono carattere eventuale, nel senso che sono applicabili solo al ricorrere delle condizioni previste. Anche tali maggiorazioni, in ogni caso, sono stabilite nella misura "massima". La previsione del decreto si pone in corrispondenza con quanto disposto dall'articolo 241, comma 1, del d.lgs.18 agosto 2000 n.267 ("con decreto del Ministro dell'interno...vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori...Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale"). Lo stesso articolo 241, al comma 7, demanda all'ente locale la definizione del compenso, prevedendo che "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina". Dal combinato delle disposizioni sopra richiamate risulta che **all'ente locale è rimessa la definizione nel quantum ma non nell'an debeat.**"*

Accertato e dato atto che:

- stante la decadenza del Revisore dei conti in carica si è provveduto a richiedere alla Prefettura di Torino di procedere alla designazione del successore che assumerà l'incarico a far data dall'adozione della deliberazione di nomina;
- il procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria per il Comune di Villar Pellice, estrazione avvenuta il giorno 11.11.2025 presso la Prefettura U. T. G. di Torino in seduta pubblica, come da verbale assunto al protocollo dell'ente al n. 6664 dell'11/11/2025, in sede di estrazione, ha dato il seguente esito:
 - 1°. Anselmo Gianfranco – primo Revisore estratto;
 - 2°. Bertinetto Silvia – prima riserva estratta;
 - 3°. Papalia Sebastiano – seconda riserva estratta;
- il primo estratto – Dott. Anselmo Gianfranco, con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 6687 del 13 novembre 2025, ha prodotto dichiarazione di rinuncia alla nomina;
- la seconda estratta – Dott.ssa Bertinetto Silvia, con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 7251 dell'11 dicembre 2025, ha prodotto la dichiarazione di accettazione della nomina e di non sussistenza nei propri confronti di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 e seguenti del D.Lgs 267/2000, nonché di rispetto dei limiti di assunzioni incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs 267/2000;
- il decreto interministeriale del 21/12/2018, in merito al trattamento economico dei Revisori dei conti, ha disposto:
 - a) il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati;
 - b) una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
 - c) una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
 - d) che le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;
 - e) che i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;
 - f) che ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- i nuovi parametri approvati con il Decreto Interministeriale del 21/12/2018 comportano la rideterminazione del limite massimo del compenso base, per Comuni compresi nella fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti, in € 4.150,00 al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente;
- con riferimento al Bilancio di previsione 2026, approvato con propria precedente deliberazione in questa medesima seduta, si è rilevato che la spesa corrente pro capite e la spesa per investimenti pro-capite risultano entrambe superiori alla media dei Comuni della medesima classe demografica e, pertanto, potrebbero trovare applicazione le maggiorazioni del 10% ex art. 1, lettere a) e b) del citato Decreto interministeriale.

Ritenuto di fissare il compenso lordo annuo omnicomprensivo in euro 3.700,00 oltre ad IVA e cassa previdenziale pari al 4%, in linea con il compenso percepito dal revisore uscente e ritenuto congruo con riferimento agli adempimenti di cui dovrà farsi carico; Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 213 del 2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'effettuazione del sorteggio, in data 11.11.2025, dei nominativi per la candidatura a Revisore dei Conti da parte della Prefettura di Torino;
3. di nominare, a far data dall'adozione della presente deliberazione, quale Revisore dei Conti per il triennio 2026-2028 la Dott.ssa Bertinetto Silvia;
4. di determinare il compenso annuo da corrispondersi al Revisore dei conti nell'importo di € 3.700,00 oltre IVA e cassa previdenziale pari al 4%;
5. di demandare al Responsabile Finanziario l'assunzione, con propria determinazione dell'impegno di spesa conseguente al presente atto.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4. Del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Firmato digitalmente
BONJOUR Luca

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
PORCINO dott. Giovanni Andrea